

**METODOLOGIE EFFICACI DI VALUTAZIONE E GESTIONE
DEL RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO**

**Gestione del rischio chimico e cancerogeno:
le criticità riscontrate in Vigilanza.
Il comparto agricolo**

Giuseppe CAPODIVENTO

**Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro
SPESAL ASL Foggia**

La vigilanza

Noi operatori di vigilanza negli ambienti di lavoro tendiamo a rivolgere l'attenzione ai fattori di rischio che hanno una maggiore incidenza sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ciò non significa trascurare altri fattori di rischio bensì ottimizzare il tempo a disposizione degli operatori in sede di vigilanza.

Caso di vigilanza presso un'azienda agricola con serre

Nel corso di un intervento programmato ci siamo imbattuti in azienda agricola laddove vi erano coltivazioni in serra.

Ovvio che il genere di coltivazione prevede anche l'utilizzo di prodotti fitosanitari che espongono i lavoratori al rischio chimico.

Documentazione

Per lavorare in sicurezza il legislatore, ormai da decenni, ha previsto la valutazione di tutti i rischi con la conseguente redazione del relativo documento.

Tale obbligo deve essere assolto dal datore di lavoro con la collaborazione dell'R.S.P.P. e nei casi previsti dal Medico Competente. (art. 29 co.1 D.Lgs 81/08). Esso è un obbligo indelegabile così come la designazione dell'R.S.P.P.

Obblighi del Medico Competente

Art. 25 D.Lgs 81/08

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza.....

Sopralluogo

Ovviamente si è potuto osservare in primo luogo il modo di lavorare dei lavoratori i quali non indossavano correttamente i dispositivi di protezione individuali loro forniti ed alcuni indossavano le mascherine di tipo FFP1 ossia a protezione dalla polvere e non dalle esalazioni dei prodotti fitosanitari. Da una breve intervista degli stessi si evidenziava la scarsa formazione sull'uso corretto dei D.P.I. e sulla necessità d'indossarli correttamente senza alcuna modifica da apportare sugli stessi.

Sopralluogo

Di seguito si è provveduto a richiedere al datore di lavoro la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa fra cui il D.V.R. nella parte che riguardava la valutazione del rischio chimico. Essa si è dimostrata del tutto superficiale e si limitava ad accennare all'uso di prodotti fitosanitari, senza specificarne la denominazione, alla prescrizione della sorveglianza sanitaria e la fornitura dei D.P.I. senza specificarne le caratteristiche.

Provvedimenti adottati

Successivamente in base alle inadempienze riscontrate si è provveduto a contestare la violazione dell'art. 223 comma 1 del D.Lgs 81/08, facendo seguire la c.n.r a norma dell'art.347 c.p.p. e con l'emanazione della relativa prescrizione per provvedere alla valutazione del rischio chimico entro il termine di 30 giorni da elaborarsi con un metodo di libera scelta.

Provvedimenti adottati

Dalla documentazione acquisita vi era anche la nomina del Medico Competente e del cui operato vi era la sola espressione del giudizio d'idoneità alla mansione, fra i fattori di rischio vi era anche l'esposizione al rischio chimico privo dei livelli di esposizione. Non si è trovata traccia della sua partecipazione alla valutazione dei rischi e né tanto meno richieste al datore di lavoro delle scheda di sicurezza dei prodotti impiegati e verbali di sopralluogo in azienda.

Provvedimenti adottati

Per i motivi innanzi descritti è stato accertato nei confronti del Medico Competente la violazione dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs 81/08 e pertanto anche nei suoi confronti è stata comunicata la notizia di reato alla Procura della Repubblica ed emanata apposita prescrizione di regolarizzazione.

Adempimento alle prescrizioni

Dopo il termine fissato per la regolarizzazione è stato verificato l'adempimento alle prescrizioni impartite e quindi ammessi al pagamento delle somme previste sia il datore di lavoro e sia il medico competente. In seguito alla corretta valutazione del rischio chimico, comprensivo questa volta anche delle schede di sicurezza, sono state indicate le misure di prevenzione attuate, è stata fornita la necessaria formazione ai lavoratori per l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale e sull'importanza della scheda di sicurezza dei prodotti chimici.

Considerazioni

Ciò che abbiamo riscontrato nell'azienda agricola, ossia documentazione inadeguata per affrontare i rischi presenti in azienda e di conseguenza assenza di efficaci misure di prevenzione, non è cosa rara ma purtroppo si evidenzia spesso anche in altri settori lavorativi

Considerazioni

Spesso nel documento di valutazione dei rischi si legge

Livello di esposizione rischio salute:

$0,1 < R < 15$ Rischio irrilevante per la salute dei lavoratori consultare comunque il Medico competente.

Noi operatori della vigilanza ci chiediamo: ma a chi lo dice il datore di lavoro?

Considerazioni

e ancora ..

LIVELLO DI ESPOSIZIONE RISCHIO SALUTE

15<R<21 rischio irrilevante per la salute dei lavoratori.

Rivedere i punteggi e misure adottate e consultare il Medico Competente.

Abbiamo grosse difficoltà a comprendere il significato atteso che il datore di lavoro deve indicare le misure di prevenzione e protezione attuate

FINE

Grazie dell'attenzione